



Bruxelles, 14 luglio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato 27
aprile 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo tale accordo instaurerebbe una relazione che sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulle implicazioni giuridiche che la fine del periodo di transizione avrà sulla loro attività.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia agli enti pensionistici aziendali o professionali di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso, di informare debitamente gli aderenti e beneficiari dell'UE e di prendere tempestivamente adeguate misure, tra cui il trasferimento delle attività nell'UE.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quale il reciproco riconoscimento.

N.B. Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sui conflitti di legge e di giurisdizione ("cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale");
- il diritto dell'Unione sulle società;
- le norme unionali sulla protezione dei dati personali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicherà più al Regno Unito la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali⁶. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

- Dopo la fine del periodo di transizione gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) registrati o autorizzati nel Regno Unito non beneficeranno più della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341⁷ per fornire servizi nell'UE, e saranno trattati come imprese di un paese terzo alle quali non si applica la direttiva (UE) 2016/2341. In altri termini non saranno più autorizzati a operare, sulla base della loro attuale registrazione/autorizzazione, come EPAP per gli aderenti o i beneficiari la cui relazione con l'impresa promotrice è disciplinata dal diritto sociale e del lavoro pertinente per gli schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro (di seguito "aderenti e beneficiari dell'UE"). Gli attivi trovandosi nel Regno Unito, aderenti e beneficiari dovranno far appello al diritto nazionale britannico per potervi accedere.
- Dopo la fine del periodo di transizione, gli EPAP registrati o autorizzati nel Regno Unito dovranno rispettare, per quanto concerne le attività relative agli aderenti e beneficiari dell'UE, le norme dello Stato membro ospitante applicabili alle attività degli EPAP registrati o autorizzati in un paese terzo. Tali norme potrebbero prevedere la registrazione o l'autorizzazione della pertinente autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle norme nazionali applicabili. La registrazione o autorizzazione tuttavia non conferisce il diritto di esercitare l'attività in tutti gli Stati membri dell'UE, ma solo nello Stato membro che ha concesso la registrazione o l'autorizzazione.
- Si consiglia agli EPAP registrati o autorizzati nel Regno Unito che operano a livello transfrontaliero nell'UE di contattare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE ospitanti prima della fine del periodo di transizione, per accertare se e a quali condizioni possono essere autorizzati a proseguire l'attività a norma del diritto nazionale dello Stato membro in questione. A seconda della risposta ottenuta, i predetti EPAP del Regno Unito potrebbero dover prendere opportune misure:

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it.

⁶ GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37.

⁷ Articoli 9, 11 e 12 della direttiva (UE) 2016/2341.

- se non possono continuare a effettuare operazioni transfrontaliere in quello Stato membro, possono decidere di trasferire il portafoglio relativo agli aderenti e ai beneficiari dell'UE a un EPAP ricevente registrato o autorizzato nell'UE, in modo che a tali aderenti e beneficiari continui ad applicarsi il quadro dell'Unione in materia di EPAP. La procedura di trasferimento è descritta all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/2341 che doveva essere recepita nell'ordinamento interno degli Stati membri al più tardi il 13 gennaio 2019. In assenza di trasferimento prima della fine del periodo di transizione, gli EPAP del Regno Unito non potranno più gestire gli schemi pensionistici dei loro aderenti e beneficiari dell'UE, per i quali le conseguenze saranno quelle sopra descritte;
- se lo Stato membro in questione autorizza il proseguimento delle attività transfrontaliere a norma del diritto nazionale, gli EPAP del Regno Unito dovranno decidere se conformarsi a tali norme o trasferire il portafoglio.
- Si consiglia alle imprese promotrici stabilite nell'UE che versano contributi a un EPAP registrato o autorizzato nel Regno Unito di valutare le condizioni per la prosecuzione degli schemi pensionistici pertinenti sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite. In ogni caso, dopo la fine del periodo di transizione tali schemi pensionistici non beneficeranno più del quadro giuridico previsto dalla direttiva (UE) 2016/2341. Se lo Stato membro ospitante non consente la prosecuzione delle attività transfrontaliere di un EPAP del Regno Unito, le imprese promotrici dovranno provvedere affinché gli schemi pensionistici in questione siano trasferiti a un EPAP registrato o stabilito nell'UE. Le imprese promotrici stabilite nel Regno Unito che versano contributi a un EPAP registrato o autorizzato nell'UE in relazione a uno schema pensionistico per gli aderenti o i beneficiari la cui relazione con l'impresa promottrice è disciplinata dal diritto sociale e del lavoro dell'Unione potranno continuare a farlo a norma del diritto dell'Unione⁸ e saranno soggette alla direttiva (UE) 2016/2341.
- Dopo la fine del periodo di transizione, gli aderenti e i beneficiari la cui relazione con l'impresa promottrice di un EPAP dell'UE è disciplinata dal diritto sociale e del lavoro del Regno Unito pertinente per gli schemi pensionistici aziendali o professionali (di seguito "aderenti e beneficiari del Regno Unito")⁹ non beneficeranno più del quadro giuridico stabilito dalla direttiva (UE) 2016/2341, anche se l'EPAP è registrato o autorizzato nell'UE¹⁰. Se e in base a quale quadro normativo l'EPAP dell'UE sia autorizzato a fornire servizi agli aderenti e ai beneficiari di un paese terzo deve essere valutato in base alle norme nazionali applicabili all'EPAP.
- Continuità del servizio: la perdita della registrazione o dell'autorizzazione dell'UE può pregiudicare la capacità degli EPAP registrati o autorizzati nel Regno Unito di

⁸ L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2341 non precisa uno specifico luogo di stabilimento per l'impresa promottrice.

⁹ Gli aderenti e i beneficiari del Regno Unito possono risiedere nel Regno Unito o nell'UE.

¹⁰ Per la definizione di attività transfrontaliera, cfr. l'articolo 6, punto 19, della direttiva (UE) 2016/2341.

continuare a rispettare determinati obblighi e a svolgere determinate attività e di assicurare la continuità del servizio per quanto riguarda i contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione¹¹. Si consiglia agli EPAP, alle imprese promotrici degli EPAP e agli altri portatori di interessi di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione sulle loro operazioni e sui loro accordi contrattuali e di individuare e attenuare i rischi di non conformità, anche in cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza nazionali e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

- A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2341, gli aderenti e i beneficiari degli EPAP devono ricevere, entro un termine ragionevole, tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico, tra cui informazioni sulle conseguenze della fine del periodo di transizione sui loro diritti e sulla fornitura dei servizi dell'EPAP, dato che potrebbero derivarne modifiche delle regole dello schema pensionistico.

Il sito web della Commissione sulle assicurazioni e pensioni (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions_it) riporta informazioni generali sulle attività degli EPAP. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

¹¹ Poiché la direttiva (UE) 2016/2341 non contiene disposizioni specifiche su come assicurare che i contratti continuino a essere onorati, tale aspetto è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.